



SINTESI DELLA POLICY PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSE
DI QUAESTIO CAPITAL S.P.A.

Dicembre 2025



Il presente documento ha l'obiettivo di fornire una descrizione, in forma sintetica, della politica dottata da Quaestio Capital SGR S.p.A. (di seguito anche "Quaestio" o la "SGR") in conformità alle previsioni in materia di gestione dei conflitti di interesse delle direttive MiFID (Direttiva 2014/65/CE), UCITS (Direttiva 2009/65/CE, come tempo per tempo modificata e integrata) e AIFM (Direttiva 2011/61/UE) e delle relative normative comunitarie e nazionali di attuazione ("Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche - TUF" e "Regolamento Intermediari" emanato dalla CONSOB con delibera 20307 del 15 febbraio 2018).

Nell'ambito della propria attività di prestazione (i) di servizi d'investimento e servizi accessori nonché (ii) del servizio di gestione collettiva del risparmio, la SGR può trovarsi in situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei Clienti, degli OICR gestiti o degli Investitori. La SGR, ai sensi della vigente normativa, è tenuta a istituire, attuare ed applicare un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni ed all'organizzazione della SGR stessa, nonché alla natura, alle dimensioni ed alla complessità della sua attività finalizzata a (i) individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere l'interesse di uno o più Clienti, OICR o Investitori e (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare tali conflitti.

La SGR ha pertanto adottato un'apposita politica che contiene la descrizione delle circostanze che generano o potrebbero generare situazioni di conflitti di interesse tra Quaestio e/o i suoi Soggetti Rilevanti e i Clienti, OICR o Investitori o tra i Clienti, OICR o Investitori della SGR, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o di una combinazione di tali Servizi.

La SGR ha identificato le potenziali situazioni di conflitto di interesse riportate nel seguito.

- Rapporti contrattuali della SGR (compresi Soggetti Rilevanti) con società le cui partecipazioni rilevanti (superiori al 5% del capitale sociale) siano detenute dagli OICR o dai portafogli dalla stessa gestiti
- Investimenti/disinvestimenti, da parte della SGR, in strumenti finanziari emessi e/o gestiti dalla stessa SGR (es. fondi con fondi propri)
- Investimenti/disinvestimenti in strumenti finanziari emessi e/o gestiti da un soggetto rilevante, una parte correlata o una persona avente stretti legami con gli stessi
- Decisione della SGR di estendere la durata e/o il periodo di investimento di un Fondo dalla stessa gestito (salvo che la stessa non sia subordinata alla decisione e/o al parere vincolante dell'Assemblea dei quotisti del fondo e/o analogo comitato previsto dal regolamento del fondo)
- Investimento/disinvestimento in società partecipate da parti correlate alla SGR o da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o con un suo oggetto rilevante
- Acquisto/vendita di strumenti finanziari da/a parti correlate alla SGR o da/a soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o i suoi soggetti rilevanti
- Servizi di advisory in materia di investimenti qualora la SGR chiedesse l'abilitazione al servizio di consulenza
- Detenzione, al momento dell'operazione di investimento, da parte della società target o dell'OICR target e/o dalla SGR che gestisce quest'ultimo, di quote del Fondo interessato dall'operazione di investimento o di altri Fondi gestiti dalla SGR

- Politiche retributive adottate idonee a creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi della SGR a potenziale discapito di un cliente
- Esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR o dei portafogli gestiti, nell'ambito del quale la SGR potrebbe essere incentivata ad esercitare il diritto nell'interesse della SGR stessa, dei Soggetti Rilevanti, delle parti correlate o di persone con stretti legami
- Acquisto/sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da parti correlate alla SGR, soggetti rilevanti, da persone con stretti legami o da partecipanti ai Fondi gestiti dalla SGR
- Investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano parti correlate, soggetti rilevanti o persone con stretti legami
- Investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soggetti rilevanti, parti correlati o persone aventi stretti legami con la SGR
- L'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società con le quali la SGR, i Soggetti rilevanti, le parti correlate o le persone aventi stretti legami con la SGR intrattengono "Rapporti di natura strategica".
- Investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- Affidamento a società che supportano l'unità di financial & ICT risk management nella valutazione dei beni degli OICR o dei portafogli, ovvero a dipendenti o dirigenti di queste ultime, con riferimento a un medesimo OICR, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
- Utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- Impiego di altri soggetti per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, gestori delegati, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, soggetti che prestano servizi di supporto nella valutazione di proposte stragiudiziali e delibere giudiziali in interim period, ecc.) rappresentati da parti correlate, soggetti rilevanti o da persone aventi stretti legami
- Operazioni tra i Fondi gestiti dalla SGR o tra fondi e portafogli gestiti o fra questi ed OICR gestiti da altre SGR partecipate da parti correlate alla SGR, da soggetti rilevanti della SGR o da qualsiasi persona o entità avente stretti legami, nonché da investitori dei Fondi gestiti dalla SGR
- Concessione di finanziamenti da parte di una società partecipante in favore degli OICR o portafogli gestiti dalla SGR
- Investimenti in quote/azioni di società/OICR target potenzialmente compatibili con l'asset allocation di più Fondi gestiti dalla SGR
- Assunzione di scelte di investimento contemporanee per OICR propri e OICR promossi da terzi Sintesi della policy per la gestione dei conflitti di interesse, settembre 2022 Pagina 4 di 5
- Allocazione di ordini aggregati effettuati per conto di più OICR/ pool/portafogli
- Operatività incrociata (cross-trade) di strumenti finanziari tra OICR e/o pool propri e/o in delega
- Commercializzazione congiunta di OICR propri e di OICR di terzi

- Ricezione dalle controparti di prestazioni non monetarie sotto forma di ricerca in materia di investimenti
- Accordi di soft commissions con società emittenti strumenti finanziari sottoscritti e/o acquistati dai patrimoni, con intermediari negoziatori e/o con intermediari gestori, nonché con soggetti diversi dagli investitori nell'ambito della costituzione di nuovi fondi da parte della SGR
- Accordi in base ai quali società emittenti strumenti finanziari sottoscritti e/o acquistati dai patrimoni, intermediari negoziatori o intermediari gestori, in connessione con un'operazione di investimento/disinvestimento, riconoscono alla SGR commissioni o competenze non ricomprese nel prezzo dell'operazione, nel rispetto della normativa vigente (inducements)
- Selezione delle controparti sulla base degli incentivi percepibili (inducements)
- Attività di greenwashing in riferimento agli obiettivi dichiarati di sostenibilità dei propri prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd "SFDR").

A fronte dei potenziali conflitti sopra individuati, la SGR ha definito adeguate procedure e misure organizzative, amministrative e di controllo al fine di prevenire, gestire e monitorare gli stessi e far sì che non ledano gli interessi dei patrimoni gestiti, dei Clienti e degli Investitori. In particolare, la SGR ha adottato appositi documenti, quali:

- il codice etico e di comportamento, che disciplina i principi generali di comportamento che devono essere tenuti dai Soggetti Rilevanti ed impedisce la percezione di omaggi eccedenti il modico valore
- politiche in materia di (i) gestione degli incentivi, (ii) remunerazione del personale della SGR, (iii) abusi di mercato e gestione delle informazioni riservate e privilegiate, (iv) operazioni personali e connessa *black list*, (v) esercizio dei diritti di voto, (vi) best execution e selezione delle controparti, (vii) processo di investimento con relative decisioni collegiali in capo ad un Comitato, (viii) risk management per il controllo indipendente delle attività svolte da chi ha responsabilità di gestione degli OICR e dei portafogli e (ix) acquisto e la fornitura di beni e servizi da parte di terzi.

Con particolare riferimento all'acquisto in prodotti istituiti e gestiti dalla SGR (cd "OICR collegati"), il conflitto viene risolto attraverso la valutazione ex ante e a posteriori circa la convenienza degli stessi rispetto ad analoghi prodotti presenti sul mercato. In particolare, la valutazione viene condotta attraverso l'analisi comparata del Total expense ratio dell'OICR collegato e della sua performance corretta per il rischio. In assenza di una valutazione positiva, la SGR si astiene dall'investire nel/i OICR collegato/i (ex ante) ovvero, se vengono meno le condizioni dopo l'investimento, la SGR procede alla sua liquidazione (valutazione a posteriori) entro un tempo massimo di sei mesi.

Inoltre, si rappresenta come la normativa applicata dalla SGR in materia di OICR collegati dipende dal regime regolamentare del prodotto acquirente; in particolare, per i prodotti di diritto italiano la SGR non percepisce commissioni sul/i OICR collegati, a differenza dei prodotti lussemburghesi per i quali possono essere percepite commissioni sia sugli OICR acquirenti sia sugli OICR collegati.

Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli, laddove le disposizioni organizzative e amministrative adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non si rivelassero



sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR provvede ad informare chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati. Indipendentemente dall'adeguatezza delle misure sinora adottate, la SGR effettua una disclosure ai Clienti in fase pre-contrattuale, informandoli in merito alla tipologia di conflitti di interesse che si potrebbe manifestare.

Per quanto attiene al servizio di gestione collettiva del risparmio, quando le misure adottate non risultino sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi di uno o più OICR gestiti o degli Investitori, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare comunque che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR o degli Investitori. La SGR rende disponibile periodicamente agli Investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle eventuali situazioni di conflitto di cui sopra, illustrando la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione e la relativa motivazione.

La mappatura delle situazioni di conflitto di interesse e le connesse analisi sono da considerarsi una rappresentazione statica. La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR impongono di procedere ad un'attività costante di aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse. La politica tiene in considerazione anche le circostanze, delle quali la SGR è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero potenzialmente causare un conflitto di interesse. A tale scopo, la SGR procede all'aggiornamento almeno annuale della mappatura, attivandosi per identificare tutte le situazioni di potenziale conflitto di interesse che possono sorgere nella prestazione dei servizi. Le situazioni di effettivo conflitto così individuate vengono censite nel Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli, tenuto ai sensi della vigente normativa.

Più in generale, la politica di gestione dei conflitti di interesse potrà essere modificata in ogni momento per tener conto dei cambiamenti che dovessero intervenire nell'organizzazione della SGR e delle modifiche delle normative di riferimento. Resta fermo il diritto dei Clienti (o potenziali Clienti) di richiedere maggiori dettagli in relazione alla politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito internet della SGR.

La SGR ha, infine, adottato uno specifico sistema di controlli al fine di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure per la gestione e l'eventuale trasparenza dei conflitti di interesse individuati.